

Liceo scientifico statale “E. Majorana”, Latina.



# Regolamento d'Istituto

Approvato con delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto  
anno scolastico 2008 - 2009

## Indice

- I. DIRITTI/DOVERI (ARTT.1-3)
  - II. INGRESSO, PERMANENZA E USCITA (ARTT. 4-8)
  - III. ASSENZE (ARTT. 9-11)
  - IV. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE (ART.12)
  - V. VISITE D’ISTRUZIONE E SCAMBI CULTURALI (ART.13)
  - VI. USO DEI LOCALI (ART. 14)
  - VII. DIRIGENZA SCOLASTICA (ART. 15)
  - VIII. MANCANZE DISCIPLINARI, PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI SOSTITUTIVE ( ARTT. 16-20)
  - IX. PASSAGGI FRA INDIRIZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE (ART. 21)
  - X. ORGANI COLLEGIALI (ARTT. 22-24)
  - XI. DISPOSIZIONI FINALI (ARTT.25-28)
- 

*Studenti, famiglie e operatori scolastici concorrono tutti, secondo le proprie competenze e funzioni, ad assicurare il buon funzionamento della scuola quale comunità organizzata, in cui confluiscono interessi coincidenti e connessi, realizzabili solo attraverso la cooperazione di tutti.*

*Il Liceo scientifico “E.Majorana” è una comunità scolastica che si colloca all’interno del sistema dei servizi pubblici erogati dallo Stato nella città di Latina.*

*L’Ente territoriale preposto alle forniture di strutture, arredamenti e manutenzione è l’Amministrazione provinciale.*

*La proposta formativa complessiva è elaborata autonomamente dagli organismi collegiali della scuola, all’interno delle coordinate normative nazionali, delle direttive e circolari del Ministero della Pubblica Istruzione e delle direttive emanate dall’Unione Europea. Essa è contenuta nel Piano dell’offerta formativa d’Istituto che viene annualmente aggiornato.*

*I valori cui si ispira il presente regolamento sono quelli di una comunità educante che riconosce come punti di riferimento generale:*

- *la Costituzione italiana*
- *la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo*
- *la Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia*
- *i valori di solidarietà, di accoglienza e del lavoro, contenuti nella premessa dello Statuto del Comune di Latina*

## **ART. 1 Diritti degli alunni**

1. Gli alunni devono essere rispettati nella loro dignità di persone inserite nel sistema a più soggetti che connota la complessità dell'organizzazione scolastica.

2. Hanno diritto, singolarmente o associandosi, a manifestare liberamente il proprio pensiero anche tramite la diffusione di materiali e l'affissione di volantini, documenti ed altro nella bacheca riservata alle loro comunicazioni. I materiali affissi o fatti circolare devono consentire l'identificazione dell'alunno che li ha prodotti o che li diffonde ed essere visti dal Dirigente scolastico, o da un collaboratore, che entrerà nel merito dei contenuti solo nel caso vi ravvisi violazioni delle vigenti disposizioni di legge.

Hanno diritto ad un quaderno delle comunicazioni che possono essere lette nelle classi previa apposizione del visto del Dirigente scolastico o di un collaboratore .

Hanno diritto, altresì, alla riservatezza, nel rispetto della normativa vigente.

3. Possono, singolarmente o associandosi, previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto, organizzare incontri e svolgere iniziative all'interno della scuola, anche al fine di favorire la continuità del legame con gli ex studenti e con le realtà del territorio.

4. Hanno diritto a utilizzare, su iniziativa del comitato studentesco, una somma determinata annualmente dal MPI, sia in riferimento ai finanziamenti della direttiva n°133 del 3/4/96 (D.P.R. 10/10/96 n° 567) che in assenza di essa. L'erogazione della somma, accreditata nel bilancio del Liceo, è subordinata all'approvazione, da parte del Consiglio d'Istituto, di progetti presentati dagli studenti.

5. Possono, anche su loro richiesta, essere chiamati, nel caso in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, a esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

Hanno diritto a conoscere il D.P.R. 24 giugno 98, n. 249 ( Statuto delle studentesse e degli studenti), le modifiche introdotte dal D.P.R 21/11/2007, n.235 . e le altre norme che regolano la vita della scuola, sia a livello nazionale sia a livello d'Istituto.

6. Hanno diritto a conoscere:

- gli obiettivi trasversali, educativi e didattici fissati dal Consiglio di classe e dal Collegio dei docenti;
- gli obiettivi intermedi e finali di ogni disciplina, i tempi e i modi di svolgimento delle unità didattiche e dei moduli;
- i criteri adottati nella valutazione periodica, nella valutazione finale e nella correzione degli elaborati scritti;
- le valutazioni delle prove sostenute.
- la data delle prove scritte e delle prove oggettive di profitto, con un preavviso di almeno 5 giorni. I docenti non devono programmare più prove, scritte o oggettive, nell'arco delle ore di lezione di una stessa giornata. La data delle prove, opportunamente concordata, costituisce impegno di lealtà e di responsabilità e non può essere elusa se non per gravi motivi comunicati in anticipo, fatti salvi, ovviamente, i motivi di salute. In quest'ultimo caso i compiti possono essere recuperati, a discrezione dell'insegnante, in data da concordarsi.

Qualora la prova non possa essere effettuata a causa di un'assenza collettiva ritenuta ingiustificata, il docente può recuperarla nel primo giorno utile dell'orario scolastico, anche nell'ipotesi di sovrapposizione di più prove.

Hanno diritto a prendere visione della correzione delle prove di verifica entro il termine massimo di 15 giorni dalla somministrazione e, comunque, anteriormente alla verifica successiva.

Hanno diritto ad una razionale distribuzione dei compiti da svolgere a casa. A tal fine, i docenti del Consiglio di classe operano nell'ambito di un coordinamento didattico che, tenuto conto di realistici tempi di studio, contribuisca ad evitare sovraccarichi.

7. Hanno diritto ad usufruire, anche al pomeriggio, degli spazi scolastici, secondo la programmazione stabilita dal Consiglio d'Istituto e sulla base di precise assunzioni di responsabilità, qualora non sia prevista la presenza di insegnanti. In questo caso gli alunni richiedenti, necessariamente maggiorenni, firmano un apposito modulo per assunzione di responsabilità.

Nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e l'inizio delle attività pomeridiane, non essendo possibile organizzare alcuna vigilanza, gli alunni non possono accedere ai locali dell'Istituto, salvo autorizzazione del

Dirigente scolastico. In caso di autorizzazione, la scuola è esonerata da ogni responsabilità e gli alunni, pertanto, dovranno dimostrare capacità di autocontrollo e assumere comportamenti corretti.

Qualora sia prevista la presenza di persone estranee alla scuola, essa deve essere preventivamente segnalata al Consiglio d'Istituto, che eventualmente l'autorizza.

8. Hanno diritto di rendere accogliente l'ambiente scolastico e personalizzare le aule.

E' proibito, comunque, imbrattare le pareti con scritte di qualsiasi tipo, affiggere materiale propagandistico dei partiti politici e materiale che possa offendere la dignità delle persone.

9. I diritti di cui al comma 8, art.2 del D.P.R. 24 giugno98, n. 249 ( Statuto delle studentesse e degli studenti) possono essere fatti valere all'interno delle compatibilità dei tempi e delle risorse predisposte dalla scuola e dagli enti preposti.

## **ART. 2 Comportamento degli alunni**

1. Gli alunni devono mantenere un comportamento educato, dimostrando, e vicendevolmente esigendo, assoluto rispetto delle persone, delle strutture, delle attrezzature e dell'ambiente. Particolare senso di responsabilità viene richiesto agli alunni durante le ore pomeridiane, onde garantire l'incolumità personale e il rispetto di persone e cose.

La gentilezza dei modi e del linguaggio è lo stile relazionale desiderabile nella scuola, perché contribuisce a creare un clima sereno e accogliente.

2. Gli alunni sono tenuti a osservare rigorosamente le disposizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.

3. L'alunno che arreca danni alle strutture, alle suppellettili e alle attrezzature scolastiche incorre nel risarcimento del danno, anche nella forma della restituzione in pristino ove possibile, e in una sanzione tra quelle previste dall'art.17, lettere c) ( prima parte), e d), oltre che nell'eventuale richiamo di cui alla lettera a). Nel caso non sia possibile identificare l'alunno o gli alunni responsabili, i danni arrecati saranno imputati al capitolo di spesa relativo alla direttiva n° 133 del 3/4/96 ( D.P.R. 10/10/96, n° 567).

4. L'Istituto, pur attivandosi per esercitare la massima sorveglianza, non risponde della sottrazione di oggetti personali lasciati incustoditi.

5. Gli alunni, i genitori e i docenti elaborano un "patto educativo di corresponsabilità" i cui documenti di riferimento sono lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il POF, il Regolamento interno d'istituto e la programmazione del Consiglio di classe. Gli alunni hanno il diritto-dovere di conoscere il "patto educativo di corresponsabilità" che si sottoscrive all'atto dell'iscrizione alla classe prima, per quanto riguarda i caratteri generali dell'offerta formativa, si specifica nei suoi dettagli nella seduta del Consiglio della classe prima, avente ad oggetto l'illustrazione della programmazione, ed è valido per l'intero quinquennio.

Comportamenti che, direttamente o indirettamente, contrastino con la realizzazione dei fini educativi e didattici esplicitati nel "patto educativo di corresponsabilità" comporteranno interventi educativi come di seguito specificato:

- annotazione di biasimo sul registro di classe ( disposta dal Dirigente scolastico o dal docente);
- allontanamento breve dall'aula, per un tempo non superiore all'unità di lezione, disposto dal docente in servizio. In questo caso, l'alunno è tenuto rigorosamente a rimanere nei pressi dell'aula;
- allontanamento dalla classe, ma non dalla comunità scolastica, per un periodo non superiore ai due giorni, con affidamento a servizi educativi ( disposto dal Dirigente scolastico). Tali servizi educativi consistono nell'affidamento:
  - a) al Dirigente scolastico;
  - b) ad insegnante-tutor;
  - c) al responsabile di laboratorio (anche insegnante tecnico-pratico);
  - d) al servizio di biblioteca.

## **ART. 3 Lezioni private e divieto di fumare**

1. E' fatto divieto ai docenti in servizio di impartire lezioni private ad alunni iscritti a questo Liceo, secondo quanto disposto dall'art. 508 D. Lgs. 16 aprile 1994, n° 297.

E' vietato fumare nei locali della scuola ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Gli alunni sono tenuti a collaborare alla conservazione e alla tutela di un ambiente scolastico sano e salubre.

#### **ART. 4 Ingresso motorini e biciclette**

1. Non è consentito, salva diversa autorizzazione del Dirigente scolastico, il parcheggio dei motorini nel cortile della scuola.

2. In caso di autorizzazione, i conducenti, per motivi di sicurezza, sono tenuti a entrare e uscire a motore spento e a parcheggiare lungo il perimetro del cortile in modo da consentire l'eventuale transito di automezzi. In nessun caso è permesso il parcheggio dei motorini e delle biciclette davanti alle uscite di sicurezza ed ai cancelli. L'autorizzazione all'ingresso dei motorini potrà essere revocata, a tutti gli studenti ed in qualsiasi momento, qualora non siano rispettate le suddette condizioni. I trasgressori incorreranno, comunque, in una sanzione disciplinare tra quelle previste dall'art.17, lettere c) ( prima parte), e d), oltre che nell'eventuale richiamo di cui alla lettera a).

3. Nel caso di parcheggio all'interno, la scuola non assume alcuna responsabilità in merito alla custodia dei motorini e delle biciclette. Qualsiasi incidente provocato dall'inosservanza del presente articolo comporta responsabilità individuali, per i maggiorenni, e dei genitori o dell'esercente la potestà, per i minorenni.

4. Non è consentito il parcheggio delle automobili nel cortile della scuola, tranne che per le operazioni di carico/scarico merci, per le automobili provviste di contrassegno H e per esigenze di servizio. In ogni caso le automobili devono essere parcheggiate negli spazi consentiti.

#### **ART. 5 Entrata nell'istituto**

1. Gli alunni entrano nella scuola nei 5 minuti che precedono l'orario di inizio delle lezioni. In casi eccezionali può essere consentito l'ingresso prima del suddetto orario.

2. Il docente in servizio alla prima ora, ritirato il registro di classe, deve trovarsi in aula, per ricevere gli alunni, cinque minuti prima l'inizio delle lezioni.

3. Non sono ammessi ingressi in ritardo. Gli alunni pendolari che arrivino entro i 10 minuti successivi all'orario di inizio delle lezioni possono essere ammessi in classe dal docente in servizio alla prima ora, sempre che il ritardo sia dovuto a serie e motivate cause. L'insegnante provvederà ad annotare il ritardo sul registro di classe. Gli alunni minorenni, non ammessi alla prima ora di lezione, sono tenuti ad attendere l'inizio della seconda ora nei locali dell'istituto.

4. Oltre il suddetto termine gli alunni sono ammessi in classe dal docente della seconda ora di lezione, previa richiesta del genitore o dell'esercente la potestà sull'apposito libretto nominativo. Il docente provvederà ad annotare l'ingresso alla seconda ora sul registro di classe. L'alunno sprovvisto di richiesta dovrà esibirla il giorno successivo.

5. Al quinto ingresso alla seconda ora, nell'arco di trenta giorni, l'alunno minorenne deve essere accompagnato, presso l'Ufficio del collaboratore vicario, dal genitore o dall'esercente la potestà e riammesso in classe previa autorizzazione del collaboratore vicario. L'alunno, in caso di inottemperanza all'obbligo suddetto, se minorenne, deve essere comunque ammesso in classe, fermo restando l'eventuale applicazione del provvedimento disciplinare di cui all'art. 17 lettera a). Il coordinatore di classe provvederà, quindi, a convocare i genitori dell'alunno.

6. Non sono consentiti ingressi alla seconda ora di lezione nei giorni in cui la classe si riunisce in Assemblea d'Istituto, salvo gravi e comprovati motivi.

7. Gli ingressi oltre la seconda ora di lezione sono possibili, solo per gravi e comprovati motivi, previa autorizzazione di un collaboratore della Dirigenza.

8. Qualora l'alunno debba sottoporsi a terapie mediche che comportino ingressi in ritardo per un periodo determinato, il genitore deve provvedere a darne comunicazione al collaboratore vicario, che annoterà il permesso sul registro di classe.

## **ART. 6 Ore intermedie**

1. Gli alunni devono trovarsi in classe quando entra l'insegnante.
2. Sono esclusi permessi di uscita dalle aule, in via ordinaria, durante la prima ora di lezione e durante l'ora successiva all'intervallo. I permessi di uscita, in via eccezionale, debbono riguardare un alunno per volta e possono essere autorizzati per un tempo molto breve.
3. Durante le ore di lezione è vietato tenere in funzione telefoni cellulari e non si autorizzano permessi di uscita dalle aule per effettuare chiamate telefoniche.

## **ART. 7 Intervallo**

1. Tra la terza e la quarta ora di lezione è prevista una pausa di 15 minuti durante la quale la sorveglianza degli alunni è affidata, nell'aula, al docente in servizio alla terza ora e, negli altri spazi interni ed esterni, al personale non docente.
2. Gli alunni, durante l'intervallo, possono accedere agli spazi esterni, indicati all'inizio dell'anno scolastico, con l'obbligo di conservarli nelle condizioni di ordinaria civiltà. Qualora ciò non avvenisse, gli alunni sono tenuti a pulire gli spazi esterni e fino a quel momento il permesso di uscita all'esterno sarà sospeso.
3. Durante l'intervallo l'uso del bar deve privilegiare la componente alunni.
4. E' proibito entrare nelle aule con panini o bevande, al di fuori dell'orario d'intervallo.
5. Al termine della ricreazione gli alunni ritardatari possono essere ammoniti sul registro di classe dal docente in servizio.

## **ART. 8 Uscita dall'Istituto**

1. Gli alunni possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni solo eccezionalmente, per gravi e comprovati motivi, su richiesta, sull'apposito libretto nominativo, del genitore o dell'esercente la potestà, in caso di alunno minorenni, o su richiesta sottoscritta, in caso di alunno maggiorenne.
2. Entro la prima ora di lezione l'alunno deve depositare, nell'apposito contenitore presso l'ufficio del collaboratore vicario, la richiesta di uscita anticipata. I collaboratori del Dirigente scolastico esaminano le richieste ed autorizzano, o meno, le uscite anticipate. Durante l'intervallo gli alunni maggiorenni ritirano l'autorizzazione presso la postazione del personale ATA nell'atrio-bar. Gli alunni minorenni saranno chiamati, in classe, dal personale addetto dopo che il genitore o l'esercente la potestà avrà ritirato, presso la suddetta postazione, l'autorizzazione firmata. Nel caso di autorizzazione all'uscita anticipata, gli alunni minorenni devono essere prelevati da un genitore o dall'esercente la potestà. Gli alunni minorenni possono essere prelevati da persona diversa solo su apposita delega, rilasciata presso l'ufficio di segreteria didattica all'atto dell'iscrizione.
3. Gli alunni, comunque, non possono lasciare la scuola prima delle ore 12.10, salvo gravi e comprovati motivi.
4. Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene sotto la vigilanza dei docenti in servizio che provvederanno, poi, a depositare i registri di classe presso la sala professori.

## **ART. 9 Assenze**

1. La frequenza costituisce un preciso obbligo scolastico ed è un indicatore fondamentale di collaborazione alla realizzazione del progetto formativo d'Istituto. Le assenze pertanto debbono essere contenute ai soli casi di motivata necessità.
2. Le assenze degli alunni sono giustificate dall'insegnante in servizio alla prima ora che provvederà ad apporre il visto sull'apposito libretto nominativo e ad annotare l'avvenuta giustificazione sul registro di classe. L'alunno sprovvisto di giustificazione dovrà esibirla il giorno successivo. L'alunno sprovvisto di giustificazione anche il secondo giorno, se minorenni, deve essere comunque ammesso in classe, fermo restando

l'assenza ingiustificata e l'eventuale applicazione del provvedimento disciplinare di cui all'art. 17 lettera a). Nell'ipotesi di comportamenti reiterati, il coordinatore di classe provvederà a convocare i genitori dell'alunno.

3. Tutte le assenze e gli ingressi alla seconda ora devono essere registrati e controllati. La segreteria didattica segnala tempestivamente ai genitori o all'esercente la potestà assenze, ingressi alla seconda ora e ritardi non giustificati.

4. Dopo 5 giorni di assenza consecutiva, inclusi i giorni festivi e di interruzione dell'attività didattica, è necessario esibire anche il nulla osta del medico curante.

Il nulla osta va altresì esibito anche quando l'assenza precede o segue le vacanze natalizie e pasquali.

5. Anche la frequenza ai corsi di recupero organizzati dalla scuola, nelle ore pomeridiane e in aggiunta all'orario scolastico, costituisce un preciso obbligo dello studente, tranne nel caso in cui la famiglia dichiari di provvedere autonomamente al recupero nella/e materia/e indicata/e dal Consiglio di classe.

## **ART. 10 Manifestazioni**

*"I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.*

*Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.*

*Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica."*

*(art. 17 Cost.)*

1. Il Consiglio d'Istituto, sulla base di serie motivazioni d'interesse generale, può autorizzare la partecipazione degli studenti, o di una loro delegazione, a manifestazioni cittadine o a carattere nazionale. Detta partecipazione, per gli alunni minorenni, è in ogni caso subordinata all'autorizzazione del genitore o dell'esercente la potestà.

2. La componente alunni può anche autonomamente aderire a manifestazioni a carattere nazionale o locale, previa approvazione dell'Assemblea d'Istituto e/o delle assemblee di classe, in casi di acclarata necessità ed urgenza.

In ogni caso il Dirigente scolastico deve essere avvertito, con congruo anticipo, tramite consegna dei verbali sottoscritti.

3. Nel caso di manifestazione approvata solo dalla componente alunni la scuola non assume alcuna responsabilità in merito alla sicurezza ed alla sorveglianza.

## **ART. 11 Assenze collettive**

1. Ogni assenza di tipo collettivo si configura come assenza ingiustificata, fermo restando l'obbligo di esibire, in caso di alunno minorenne, la dichiarazione di presa conoscenza dell'assenza, da parte del genitore o dell'esercente la potestà. Gli alunni, comunque, incorreranno in una sanzione disciplinare tra quelle previste dall'art.17, lettere c) ( prima parte) e d), oltre che nell'eventuale richiamo di cui alla lettera a).

2. In caso di assenza collettiva dovuta a comprovati e validi motivi di carattere sociale, il Dirigente scolastico, sentiti i rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto, i docenti e il Presidente del Consiglio d'Istituto, può ritenere l'assenza giustificata.

Gli alunni minorenni sono tenuti, anche in questo caso, a produrre la dichiarazione di presa conoscenza dell'assenza, da parte del genitore o dell'esercente la potestà.

## **ART. 12 Ricevimento famiglie**

1.All'inizio dell'a.s. il Consiglio d'Istituto, su proposta del Collegio dei docenti, definisce le modalità di ricevimento, che saranno tempestivamente comunicate alle famiglie.

2. I familiari possono conferire con i docenti durante almeno due incontri pomeridiani, secondo il calendario reso noto all'inizio dell'anno scolastico dalla Dirigenza scolastica o, comunque, attraverso le modalità indicate dal Consiglio d'Istituto.

2. I genitori possono conferire con gli insegnanti, anche di mattina, al di fuori dell'orario delle lezioni, previo appuntamento; tali colloqui, quando riferiti a richieste di informazioni sul profitto scolastico, sono sospesi negli ultimi 30 giorni delle lezioni.
3. I genitori vengono convocati per iscritto dal docente del Consiglio di classe che ne ravvisi la necessità.

### **ART. 13 Visite d'istruzione e scambi culturali**

1. Sentite le proposte dei Consigli di classe sulla base di precise esigenze culturali e didattiche, le visite d'istruzione, della durata superiore a un giorno, devono essere programmate all'inizio dell'anno scolastico, coordinate dal docente responsabile dell'organizzazione del viaggio di istruzione e approvate dal Consiglio d'Istituto.
2. Entro il 30 ottobre di ogni anno, gli insegnanti organizzatori devono depositare, presso la segreteria didattica, le proposte sottoscritte e il programma analitico del viaggio di istruzione. Solo dopo l'approvazione da parte degli organi collegiali competenti, sempre che la partecipazione degli alunni della classe non risulti inferiore ai due terzi della stessa, si procederà alla raccolta delle autorizzazioni dei genitori, nel caso di alunni minorenni, e delle attestazioni di versamento dell'anticipo della quota, il cui ammontare sarà indicato dai docenti organizzatori.
3. Nel caso di impedimento, di qualsiasi natura, una volta stipulato il contratto con l'agenzia di viaggio, le quote di partecipazione versate e già impegnate non saranno restituite.
4. Le visite d'istruzione costituiscono attività scolastica, pertanto gli alunni devono mantenere un comportamento adeguato. Possono non essere ammessi ai viaggi quelle classi o quegli alunni che, secondo il parere del Consiglio di classe, abbiano dimostrato scarso rispetto delle regole dell'organizzazione scolastica.
5. Gli insegnanti sono autorizzati ad interrompere il viaggio in caso di comportamenti scorretti, senza rimborso delle somme impegnate. In tale ipotesi, come previsto dall'art. 17, lettera c) (seconda parte), i docenti chiariranno le motivazioni della decisione adottata per iscritto, nella relazione conclusiva del viaggio.
6. I docenti accompagnatori sono tenuti, secondo quanto disposto dall'art.2048 c.c., alla sorveglianza degli alunni e sono responsabili dei danni da questi arrecati nel periodo in cui sono sotto la loro vigilanza. Gli insegnanti possono liberarsi dalla responsabilità provando di non aver potuto impedire il fatto. Ai sensi dell'art.61 della l. 312/1980, la responsabilità patrimoniale del personale della scuola è limitata ai soli casi di dolo e colpa grave.
7. I comportamenti scorretti nel corso dei viaggi d'istruzione e degli scambi culturali si configurano come atti di particolare gravità. Poiché il viaggio d'istruzione si svolge in una situazione di obiettiva difficoltà nell'esercizio della sorveglianza da parte degli insegnanti, è richiesta da parte di tutti gli alunni la massima collaborazione nel rispetto degli orari e degli appuntamenti previsti. In nessun caso è consentito allontanarsi autonomamente dal gruppo.  
Nel caso di pernottamento, fissata l'ora di rientro nelle stanze, durante le ore notturne non sono previsti turni di sorveglianza, pertanto comportamenti che disturbino la quiete notturna ed impediscano il sano e doveroso riposo saranno considerati rilevanti dal punto di vista disciplinare.
8. E' consentita, previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto, la partecipazione dei genitori alle visite di istruzione.
9. Al termine del viaggio, gli insegnanti accompagnatori provvederanno a redigere una dettagliata relazione sulla validità didattica e culturale della visita d'istruzione e sul comportamento degli alunni, indicando i nominativi di coloro che abbiano tenuto comportamenti scorretti.
10. Le visite della durata di un giorno sono autorizzate dal Dirigente scolastico previa presentazione, da parte dell'insegnante accompagnatore, della proposta con l'indicazione dei luoghi, delle modalità, dei tempi e degli obiettivi didattici. La segreteria provvede alla prenotazione del mezzo di trasporto previa richiesta, su apposito modello, dell'insegnante accompagnatore.
11. Gli scambi culturali sono programmati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, privilegiando i paesi dell'Unione Europea.
12. Il docente organizzatore del viaggio di istruzione deve:

- collaborare con la segreteria per l'organizzazione del viaggio (per le v.i. di uno/più giorni);
- collaborare eventualmente con la Giunta esecutiva al fine di fornire pareri non vincolanti ( per le v.i. di più giorni);
- predisporre gli itinerari e le attività di studio necessari alla preparazione del viaggio, in collaborazione con eventuali altri accompagnatori (per le v.i. di uno/più giorni);
- distribuire agli alunni il programma di massima con l'indicazione dei costi orientativi e, almeno tre giorni prima della partenza, il programma definitivo corredato di tutte le indicazioni logistiche, gli indirizzi utili, i recapiti telefonici e quant'altro necessario alla corretta informazione ( per le v.i. di più giorni);
- provvedere alla raccolta delle quote di partecipazione e delle autorizzazioni (per le v.i. di uno/più giorni);
- consegnare presso la segreteria didattica, almeno 60 giorni prima della partenza prevista, l'elenco dei partecipanti e le autorizzazioni firmate dai genitori, per gli alunni minorenni, su modulistica predisposta. Entro lo stesso termine deve essere consegnata la ricevuta del versamento dell'acconto pari al 40% della quota di partecipazione effettuata dagli alunni sul c/c della scuola intestato al Liceo Scientifico "E. Majorana" di Latina; le ricevute di versamento relative al saldo devono essere consegnate almeno 30 giorni prima della partenza ( per le v.i. di più giorni);
- annotare sul registro di classe, nello spazio relativo alla/e data/e prescelta/e, la visita di istruzione con l'indicazione dei nominativi degli alunni partecipanti (per le v.i. di uno/più giorni);
- comunicare, almeno 5 giorni prima della partenza, all'ufficio del collaboratore vicario l'effettuazione della visita (per le v.i. di uno/più giorni).

13. In considerazione del valore didattico e culturale delle visite di istruzione e dei limiti del personale a disposizione, per le sostituzioni dei docenti accompagnatori, agli alunni non partecipanti la scuola non garantisce il regolare svolgimento delle lezioni secondo l'orario scolastico.

## **ART. 14 Utilizzazione delle aule speciali, della palestra e della biblioteca**

### ***a) uso da parte di soggetti interni alla comunità scolastica.***

Per un'efficiente utilizzazione dei laboratori di scienze chimico-biologico, di informatica (biennio e triennio), di fisica e dell'aula multimediale si fissano le seguenti norme: il docente accompagnatore

- deve apporre la firma di presenza sull'apposito registro;
- non deve lasciare mai soli gli alunni nel laboratorio;
- deve segnalare eventuali danni riscontrati all'ingresso o nel corso della lezione;
- deve controllare che al termine della sua ora sia tutto in ordine per successive esercitazioni;
- deve assicurarsi, all'uscita, che sia stato spento l'interruttore generale, nel caso che il laboratorio ne sia provvisto.

Per le norme specifiche di utilizzazione di aule speciali e laboratori si rinvia ai regolamenti interni. Il controllo dell'osservanza dei regolamenti è affidato a un docente appositamente incaricato.

### ***b) uso da parte di soggetti esterni alla comunità scolastica***

E' consentito l'uso degli spazi e delle attrezzature anche a enti e associazioni senza fini di lucro.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività, alla segreteria amministrativa che provvederà a inoltrarla al Consiglio d'Istituto.

In caso di necessità ed urgenza, la decisione compete al Dirigente scolastico, che ne darà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Il Consiglio d'Istituto stabilisce, di anno in anno, il pagamento di una somma da corrispondere per l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature.

Nella richiesta va sottoscritto l'impegno a:

- versare alla scuola il contributo, comprensivo anche degli oneri da corrispondere al personale ATA impegnato nella sorveglianza della scuola;

- versare alla scuola una somma, stabilita dal Consiglio d'Istituto, a titolo di cauzione per eventuali danni alla struttura e alle attrezzature, che verrà restituita al termine dell'attività;
- consegnare, dopo l'accettazione della richiesta e prima dell'inizio dell'attività, copia del contratto assicurativo contro il rischio di incidenti occorsi ai partecipanti, per il tempo necessario all'utilizzo dei locali;
- assicurare la sorveglianza dei partecipanti all'attività;
- segnalare, con dichiarazione scritta, eventuali danni riscontrati nel corso delle attività;
- rispettare e pretendere l'osservanza, da parte di tutte le persone coinvolte nell'attività, delle norme relative alla sicurezza;
- controllare, al termine dell'attività, che tutto sia in ordine e riconsegnare locali e attrezzature nelle condizioni iniziali e nei tempi pattuiti, assumendosi l'onere della pulizia degli spazi e della sistemazione delle attrezzature;
- riconsegnare, al termine dell'attività, le chiavi dei locali utilizzati al personale ATA preposto.

Il richiedente è altresì responsabile:

- del risarcimento del danno cagionato da fatto illecito da parte delle persone sottoposte alla propria sorveglianza, a titolo di responsabilità indiretta (art. 2048 c.c.);
- dei danni cagionati dalle cose che ha ricevuto in custodia ( art. 2051 c.c.);
- delle conseguenze di eventuali incidenti occorsi, in tutti gli spazi della scuola, alle persone coinvolte nelle attività.

L'inosservanza delle suddette disposizioni comporterà la revoca, da parte del Consiglio d'istituto, dell'utilizzo degli spazi. In caso di necessità ed urgenza la decisione compete al D.S. che ne darà comunicazione al Consiglio d'Istituto nella prima seduta utile.

Le spese per eventuale personale specializzato sono a carico del richiedente.

Competente in via esclusiva, in caso di controversia, il Foro di Latina.

## **ART. 15 Dirigenza scolastica**

1. Il Dirigente scolastico riceve alunni, genitori e docenti , previo appuntamento tramite la segreteria compatibilmente con i propri impegni di servizio.
2. Le circolari della Dirigenza scolastica sono riportate su apposito registro predisposto per la presa visione degli insegnanti. L'ignoranza delle circolari, regolarmente messe in visione, non potrà essere addotta come valido motivo di giustificazione.
3. Le circolari di altre autorità competenti, ivi comprese quelle dei corsi di aggiornamento, sono comunicate al personale interessato mediante affissione all'albo generale d'Istituto.
4. Le circolari indirizzate agli alunni e quelle di carattere generale vengono portate in visione nelle singole classi dal personale ausiliario e, comunque, affisse all'albo.
5. Il Dirigente scolastico nomina i docenti collaboratori che lo coadiuvano nella gestione complessiva dell'Istituto. Il collaboratore-vicario svolge le veci del Dirigente scolastico in caso di sua assenza o impedimento.
6. L'organigramma dell'istituto è affisso all'albo.

## **Art. 16 Mancanze disciplinari**

1. Il presente Regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri di cui all'art.3 del D.P.R. 24/06/1998, n. 249 ( Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) e al D.P.R 21/11/2007, n.235.
  - a) Gli alunni che si rendono responsabili di atti lesivi della dignità delle persone tutte, che operano all'interno della comunità scolastica, incorrono, a seconda della gravità dell'infrazione, in una sanzione disciplinare tra quelle previste dall'art.17 lettere c), d) , e), f), g) oltre che nell'eventuale richiamo di cui alla lettera a).
  - b) Gli alunni che si rendono responsabili di atti che compromettono la sicurezza, all'interno dell'Istituto e negli altri luoghi in cui si svolgono attività scolastiche, sono soggetti a una sanzione disciplinare tra

quelle previste dall'art.17, lettere c), d), e) f), g), oltre che al risarcimento del danno di cui alla lettera b) e all'eventuale richiamo di cui alla lettera a).

- c) Gli alunni che si rendono responsabili di atti diretti alla manomissione, distruzione dolosa e sottrazione di documenti scolastici (es. registro di classe, libretto delle giustificazioni, pagelle...) incorrono in una sanzione disciplinare tra quelle previste dall'art.17, lettere c) (prima parte) e d), oltre che nell'eventuale richiamo di cui alla lettera a).
- d) Gli alunni che arrecano danno alle strutture, ai macchinari, ai sussidi didattici e all'ambiente scolastico incorrono in una sanzione disciplinare tra quelle previste dall'art.17, lettere c) (prima parte), d), oltre che nel risarcimento del danno di cui alla lettera b) e nell'eventuale richiamo di cui alla lettera a).
- e) Gli alunni che, svolgendo attività didattiche in luoghi diversi dalla scuola, arrecano danni a cose incorrono in una sanzione disciplinare tra quelle previste dall'art. 17, lettere c) e d), oltre che nel risarcimento del danno di cui alla lettera b) e nell'eventuale richiamo di cui alla lettera a).
- f) Nel caso in cui un'assenza collettiva sia ritenuta ingiustificata, gli alunni incorreranno in una sanzione disciplinare tra quelle previste dall'art.17, lettere c) (prima parte) e d) oltre che nell'eventuale richiamo di cui alla lettera a).
- a) Per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame, le relative sanzioni sono irrogate dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

## Art. 17 Provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

2. La responsabilità disciplinare è personale. L'alunno non può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato, dall'organo competente ad irrogarle, a esporre le proprie ragioni; non è prevista la presenza dell'alunno e del genitore, nel caso di soggetto minorenni, alla fase della votazione. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Le sanzioni sono ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

3. Agli alunni che pongono in essere comportamenti che configurano mancanze disciplinari sono irrogate, a seconda della gravità dell'infrazione, le seguenti sanzioni:

- a) richiamo sul registro di classe da parte del Dirigente scolastico o del docente;
- b) risarcimento dei danni provocati alle strutture, alle suppellettili e alle attrezzature scolastiche, anche nella forma della restituzione in pristino, ove possibile, salvaguardando comunque l'incolumità personale dello studente ( sanzione irrogata dal Dirigente scolastico o dal Consiglio di classe). La somma, accreditata sul c/c postale della scuola, è versata nel bilancio della scuola e destinata al finanziamento di attività integrative per gli studenti;
- c) preclusione, al singolo alunno o all'intera classe, della partecipazione a visite d'istruzione, della durata di uno o più giorni, anche se già programmate o approvate ( stabilita rispettivamente dal Dirigente scolastico o dal Consiglio di classe).  
Interruzione della visita d'istruzione, decisa dai docenti accompagnatori, in caso di comportamenti scorretti;
- d) allontanamento dalla comunità scolastica, per periodi non superiori ai 15 giorni, in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, disposto dal Consiglio di classe nella sua interezza. Qualora lo studente soggetto al procedimento e/o il genitore di questi facciano parte del Consiglio di classe sono surrogati dai primi non eletti. Il Consiglio di classe è tenuto a garantire la dignità dello studente e il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza.  
Nei periodi di allontanamento la scuola deve favorire, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica;
- e) allontanamento per un periodo superiore ai 15 giorni, quando siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona ( violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, ecc.) o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento, ecc.), disposto dal Consiglio d'istituto. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto di cui all'art. 17 lettera d),

- (seconda parte). Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione consiglino il rientro nella comunità scolastica, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola;
- f) allontanamento per un periodo superiore ai 15 giorni e fino al termine dell'anno scolastico, quando ricorrano situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona o atti di grave violenza, e non siano esperibili interventi per un tempestivo reinserimento dello studente durante l'anno scolastico, disposto dal Consiglio d'istituto;
  - g) esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato nei casi più gravi di quelli già indicati alla lettera precedente, disposto dal Consiglio d'istituto.

Tutte le sanzioni che prevedano l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate, dall'organo preposto, soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi.

Ai sensi della C.M. prot.3062/31luglio 2008, dovrà essere prestata particolare attenzione alle ipotesi di cui alle lettere e), f) allo scopo di verificare che il periodo di allontanamento non comprometta automaticamente la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

## **Art. 18 Sanzioni sostitutive**

1. Il presente Regolamento, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, comma 5 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti) e dal D.P.R. 21/11/2007, n.235, offre allo studente la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari di cui all'art. 17, lettere c) (prima parte), d), in attività in favore della comunità scolastica. Tranne che nelle ipotesi previste dall'art. 17 lettere a), c) (seconda parte), l'organo che commina la sanzione deve comunicare allo studente, entro 4 giorni dall'irrogazione, sia il provvedimento disciplinare adottato sia, ove consentita, la sanzione sostitutiva prescelta.

2. Le attività alternative alla sanzione debbono svolgersi al di fuori dell'orario scolastico e per un periodo commisurato alla gravità dell'infrazione. Tali attività consistono in:

- a) catalogazione testi in biblioteca;
- b) attività di segreteria;
- c) sistemazione sussidi didattici nei laboratori;
- d) sistemazione aiuole e messa a dimora di piccole piante;
- e) lavori di piccola manutenzione;
- f) pulizia dei locali e dei cortili della scuola;
- g) altre attività individuate dal Consiglio di classe (frequenza di corsi di formazione su tematiche socio-culturali; produzione di elaborati che inducano lo studente a una riflessione e rielaborazione critica dell'episodio sanzionato...)

3. Lo studente, qualora opti per la conversione del provvedimento disciplinare, deve darne comunicazione scritta al Dirigente scolastico, entro 48 ore dalla notificazione. Detta opzione, per gli alunni minorenni, è in ogni caso subordinata al parere favorevole del genitore o dell'esercente la potestà.

4. In caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, il Consiglio di classe, in deroga a quanto previsto al punto 1, può stabilire la non conversione del provvedimento disciplinare ed eventualmente irrogare una o più attività, elencate al punto 2, quali misure accessorie.

## **Art. 19 Impugnazioni**

1. L'esecuzione del provvedimento disciplinare è sospesa, tranne che nelle ipotesi di cui all'art. 17, lettere a) e c) (seconda parte), per un periodo di 15 giorni, ossia fino alla scadenza dei termini del ricorso.

Nell'ipotesi di ricorso, l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino alla pronuncia della decisione dell'Organo di garanzia interno.

- a) Contro tutti i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione, all'apposito organo di garanzia interno alla scuola, disciplinato dal presente Regolamento al successivo art.20. Il ricorso va inoltrato al Presidente, che provvederà alla convocazione dell'organo di garanzia.

- b) L'organo di garanzia di cui al precedente comma decide, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 ( Statuto delle studentesse e degli studenti), del D.P.R. 21/11/2007, n°235 e del presente regolamento d'istituto.
- c) Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque ne abbia interesse, contro le violazioni del D.P.R. 24 giugno 1998, anche contenute nel presente Regolamento. La decisione è assunta, previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto da due studenti designati dal coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

## **Art. 20 Organo di garanzia interno**

1. L'organo di garanzia interno si compone del Dirigente scolastico che presiede, di tre docenti designati dalla componente docenti eletta nel Consiglio d'Istituto, di due rappresentanti dei genitori e di due rappresentanti degli alunni eletti rispettivamente in autonome assemblee, da tenersi al di fuori dell'orario scolastico; la data e l'orario di svolgimento di tali assemblee devono essere concordati con il Dirigente scolastico. Le suddette componenti devono scegliere, per ragioni di incompatibilità, i rispettivi rappresentanti tra coloro che non siano membri del Consiglio d'Istituto. La componente docenti e le componenti, genitori e alunni, devono, altresì, rispettivamente designare ed eleggere un membro supplente per l'ipotesi in cui il docente, il genitore e l'alunno siano anche membri del Consiglio di classe che ha irrogato il provvedimento disciplinare oggetto di impugnazione, oppure qualora faccia parte dell'organo di garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore.

2. L'organo è convocato dal Presidente. Per la validità della seduta è necessaria, in prima convocazione, la presenza di tutti i membri; in seconda convocazione di almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Non sono da intendersi voti validamente espressi le astensioni, pertanto la maggioranza assoluta si ottiene calcolando la metà più uno dei voti validi. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

La votazione ha luogo a scrutinio segreto.

3. L'organo di garanzia dura in carica due anni scolastici. Coloro che, nel corso del biennio, perdono i requisiti di eleggibilità vengono sostituiti con la suddetta procedura. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

3. Le riunioni dell'organo di garanzia hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

L'organo è convocato dal Presidente, di norma, con un preavviso non inferiore a cinque giorni, mediante avviso individuale. Le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente a un membro dell'organo stesso.

4. L'organo deve pronunciarsi entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso.

## **Art. 21 Passaggi fra indirizzi della scuola secondaria superiore**

a) "PASSERELLE" PER LO STUDENTE CHE, AL TERMINE DEL PRIMO ANNO, ABBA CONSEGUITO LA PROMOZIONE E RICHIEDA IL PASSAGGIO AD ALTRO INDIRIZZO DI STUDI. (D.M. 9 AGOSTO 1999, N° 323, ART.5 COMMA 3)

- Il D.M. citato prevede un colloquio, da effettuarsi presso la scuola ricevente prima dell'inizio dell'a.s., diretto ad accertare, nelle discipline presenti nell'indirizzo prescelto e non in quello di provenienza, eventuali lacune formative. Tali lacune devono essere colmate attraverso specifici interventi realizzabili all'inizio dell'a.s. successivo. Si ritiene opportuno sostituire al suddetto colloquio, che la normativa colloca nel periodo giugno-agosto, l'individuazione da parte del C.d.c interessato, nella prima riunione utile, della/e disciplina/e oggetto di interventi specifici.

- Gli interventi specifici, finalizzati all'acquisizione di macro-competenze disciplinari, possono essere realizzati dal docente mediante appositi progetti, al di fuori dell'orario scolastico, o nel corso dell'attività didattica ordinaria. La scelta della modalità più opportuna è rimessa alla discrezionalità del docente in considerazione dell'entità della lacuna.
- La verifica del recupero o meno delle lacune formative è effettuata dal docente, che ha attivato gli interventi, mediante apposite prove da somministrare entro il primo periodo valutativo, comunque prima dello scrutinio. L'esito deve essere comunicato alla famiglia, su modulistica standard, e verbalizzato nella seduta del C.d.c. relativa allo scrutinio.
- In caso di esito negativo, si assicura allo studente la possibilità di effettuare ulteriori prove di verifica. In questa ipotesi l'alunno dovrà provvedere autonomamente al recupero nella/e disciplina/e.

**b) "PASSERELLE" PREDISPOSTE, NEL CORSO DEL PRIMO ANNO E DEL SECONDO ANNO, PER LO STUDENTE CHE INTENDA PASSARE AD ALTRO INDIRIZZO DI STUDI. (D.M. 9 AGOSTO 1999, N° 323, ART.5, COMMI 1, 2)**

- Il D.M. citato prevede la progettazione e la realizzazione di interventi didattici integrativi con la collaborazione dei docenti dell'indirizzo di destinazione. In particolare sono coprogettati moduli sulle discipline previste nell'indirizzo cui lo studente intende passare e non in quello di provenienza. I suddetti interventi didattici si svolgono, di norma, nel corso di studi frequentato.
- Il C.d.c. dello studente che chiede il passaggio individua:
  - le discipline oggetto di valutazione finale;
  - le discipline non soggette a valutazione finale;
  - i moduli di raccordo per le discipline presenti solo nell'indirizzo di destinazione, alla cui valutazione finale partecipano, limitatamente agli allievi coinvolti e a pieno titolo, i docenti che hanno svolto i moduli di raccordo.
- Gli interventi didattici integrativi si concludono con una certificazione attestante l'acquisizione delle conoscenze, delle capacità e delle competenze necessarie al passaggio.

## **ART. 22 Funzionamento organi collegiali**

1. Salvo casi di improrogabile, motivata ed urgente necessità, gli Organi Collegiali sono convocati con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data fissata mediante affissione all'albo generale d'Istituto, avviso con circolare e presa visione di ciascun interessato, o lettera diretta ai singoli componenti. Tale convocazione deve contenere l'ordine del giorno.
2. Di ogni seduta deve essere redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, approvato dai componenti l'organismo seduta stante, o al massimo all'inizio della seduta successiva.
3. Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente scolastico sulla base di una programmazione annuale o di necessità emergenti nel corso dell'anno scolastico, debitamente comunicate nei tempi previsti. Le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
4. Il Collegio dei docenti è convocato dal Dirigente scolastico, su propria iniziativa oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, di norma con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data fissata, mediante affissione all'albo dei docenti e avviso con circolare per presa visione.
5. Nella prima seduta il Consiglio d'Istituto è presieduto dal Dirigente scolastico fino all'elezione del proprio presidente eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Può essere eletto anche un vice presidente con le stesse modalità previste per il presidente.

Nella prima seduta il Consiglio d'Istituto elegge, nel suo seno, una Giunta esecutiva composta di un docente, di un non docente, di un genitore e di un rappresentante degli studenti. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede, ed il DSGA.

Il Consiglio d'Istituto è convocato dal presidente.

Copie dei verbali del Consiglio d'Istituto vengono affisse all'Albo per un periodo non inferiore a 10 giorni, sistemate in apposito raccoglitore e, a richiesta, date in visione.

6. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente scolastico:

- alla conclusione dell'anno di formazione e del periodo di prova;
- alle scadenze programmate nel piano annuale delle attività;
- ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

### **ART. 23 Assemblee degli studenti**

1. Le assemblee studentesche, di classe o d'Istituto, sono gestite autonomamente dagli studenti quale occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento di problemi della scuola e della società.

In relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali, l'assemblea d'istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele o in più giorni.

2. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco d'istituto.

3. E' consentito lo svolgimento di un'assemblea d'Istituto ed una di classe al mese. La prima nel limite delle ore di lezione di una giornata e la seconda di due ore.

Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

Alle assemblee d'Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.

4. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee di classe e d'Istituto possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e di lavoro di gruppo.

Non possono aver luogo assemblee negli ultimi 30 giorni di lezione.

5. L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco d'Istituto o su richiesta del 10% degli studenti, avendo cura di scegliere, nel corso dell'anno, giorni diversi della settimana.

La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentati al Dirigente scolastico almeno 5 giorni prima. Non si intendono autorizzate assemblee che non riportino, sulla relativa comunicazione, il visto del Dirigente scolastico.

6. Le assemblee di classe sono richieste dai rappresentanti degli alunni e autorizzate dal/i docente/i in servizio nelle ore previste, tenendo conto delle verifiche già programmate. Successivamente i rappresentanti, con un preavviso di almeno 3 giorni, devono informare per iscritto il collaboratore vicario.

7. Durante l'assemblea, di classe e d'istituto, la sorveglianza degli alunni è affidata al/i docente/i in servizio.

8. L'assemblea d'istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, inviato in visione al Consiglio d'Istituto.

Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

9. Il Dirigente scolastico, o un docente, ha potere d'intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

In caso di comportamenti scorretti, i responsabili incorreranno comunque in una sanzione disciplinare tra quelle previste dall'art. 17, lettere c) (prima parte), d), oltre che nell'eventuale richiamo di cui alla lettera a).

10. Per le assemblee d'Istituto sono previsti due turni: dalle h. 8.30 alle h.11.15 e dalle h.11.15 alle 13.50.

Alla fine del primo turno le classi rientrano in classe per proseguire l'attività didattica fino al termine delle lezioni. Al termine del secondo turno, dopo il contrappello effettuato dal docente in servizio, gli alunni sono autorizzati ad uscire.

11. Nei casi di scioglimento dell'assemblea d'istituto, per violazione del regolamento o per constatata impossibilità di un ordinato svolgimento, gli studenti sono tenuti a rientrare nelle rispettive classi per proseguire l'attività didattica fino al termine delle lezioni.

## **ART. 24 Assemblee dei genitori**

1. I genitori degli alunni possono riunirsi in assemblee, di classe o d'istituto.

I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori.

L'assemblea dei rappresentanti dei genitori, eletti nei consigli di classe, viene convocata almeno due volte l'anno e nella prima riunione elegge un presidente.

Il presidente del Consiglio d'istituto provvederà alla prima convocazione dell'assemblea.

2. L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nel consiglio di classe; l'assemblea d'istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano i genitori nel numero previsto dalla normativa vigente.

3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna assemblea devono essere concordati con il Dirigente scolastico.

Il Dirigente scolastico, ove possibile, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

4. L'assemblea dei genitori deve darsi per il proprio funzionamento un regolamento, inviato in visione al Consiglio d'Istituto.

## **ART. 25 Reclami**

Le responsabilità e le modalità operative relative alla gestione dei reclami sono definiti nella Procedura comunicazione e gestione reclami (P-COM)

## **ART. 26 Modifiche**

Eventuali modifiche o sostituzioni del presente regolamento dovranno essere presentate, in un progetto redatto in articoli, da almeno un terzo dei componenti il Consiglio d'Istituto ed approvate a maggioranza di due terzi, sentito il parere del Collegio dei docenti e previa consultazione degli studenti.

## **ART. 27 Servizi amministrativi**

Per quanto attiene alle modalità di erogazione dei servizi amministrativi, si rinvia alla parte II della Carta dei servizi dell'istituto, approvata con delibera del Consiglio d'istituto il 10 giugno 2005.

## **Art. 28 Entrata in vigore**

Il presente regolamento, già approvato dal Consiglio d'Istituto il 28 ottobre 1996 ed entrato in vigore il 2 dicembre 1996, modificato e integrato, in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 24 giugno 98, n° 249, dal Consiglio d'Istituto con delibera del 24 giugno 1999, viene modificato e integrato, in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 21 novembre 2007, n°235, con delibera del 1 dicembre 2008.

Quanto non previsto dal presente regolamento resta disciplinato dalle norme vigenti in materia.

**Il Dirigente scolastico**

**Il Presidente del Consiglio d'Istituto**